

Colore



# COMUNE DI POSITANO

## Provincia di SALERNO

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 54 del 27.03.2014

**OGGETTO: DISCIPLINA ORDINAMENTO UFFICI E SERVIZI COMPETENTI PER SANZIONE D.LGS.N.33/2013**

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventisette** del mese di **marzo** alle ore **13.10** nella Casa Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Cognome e nome	Carica	Presente/Assente
DE LUCIA MICHELE	SINDACO	Presente
FUSCO FRANCESCO	VICE SINDACO	Presente
GUARRACINO RAFFAELE	ASSESSORE	Presente
GUIDA GIUSEPPE	ASSESSORE	Presente
PALUMBO ANTONIO	ASSESSORE	Presente
CATENACCI CORRADO	ASSESSORE	Presente

Presenti **6**

Assenti **0**

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97 comma 4, D. Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott. Pasquale Marrazzo**.

Il Sindaco **Michele De Lucia**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto.

Il Responsabile del Servizio

Visto l'art. 49 comma 1 del D. Lgs 267/2000;

Riscontratane la regolarità Tecnica;

Esprime il seguente parere:

La presente Deliberazione è regolare dal punto di vista **TECNICO**

Il Responsabile del Servizio

F.to .....

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la CIVIT ora A.N.AC con DELIBERA n. 66 del 2013 – ad oggetto l'applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs n. 33/2013) in merito al procedimento per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie esprimeva il seguente avviso:

Con riguardo al procedimento per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, l'articolo 47, c. 3 del d.lgs 33/2013 si limita a stabilire che le sanzioni "sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689". Le norme rilevanti, a questo fine, nella legge n. 689/1981 sono quelle degli articoli 17 e 18. In base a questo rinvio, e tenuto conto delle previsioni degli articoli 17 e 18, ciascuna amministrazione provvede, in regime di autonomia, a disciplinare con proprio regolamento il procedimento sanzionatorio, ripartendo tra i propri uffici le competenze, in conformità con alcuni principi di base posti dal legislatore del 1981. Tra i più importanti, quelli sui criteri di applicazione delle sanzioni (art.11); quello del contraddittorio con l'interessato (art.14); quello della separazione funzionale tra l'ufficio che compie l'istruttoria e quello al quale compete la decisione sulla sanzione (art.17-18).

Ritenuto opportuno disciplinare con proprio regolamento il procedimento sanzionatorio le sanzioni previste all'art. 47 del d.lgs n. 33/2013;

VISTA la bozza di regolamento che si propone per l'approvazione composto di n.2 articoli riportato nel dispositivo della presente deliberazione che disciplina:

i procedimenti di contestazione ed irrogazione delle sanzioni; la tutela cautelare; l'eventuale rateazione dell'importo delle sanzioni per le violazioni dell'art.14 e 22.c.2 del d.lgs n. 33/2013;

Acquisito il parere ex.art.49 del D.Lgs n.267/2000;

### DELIBERA

A) Di adottare il "Regolamento Comunale per la disciplina dell'ordinamento uffici e servizi competenti per irrogare le sanzioni del D.Lgs n.33/2013" nel modo seguente:

#### Art. 1

##### **Mancato rispetto degli obblighi e relative sanzioni previste dall'art. 47 del D.Lgs. n. 33/ 2013**

1. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 14-3-2013 n. 33; il Responsabile dell'Area Amministrativa e/o responsabile dell'ufficio di Segreteria invita – con sollecito scritto - l'amministratore a presentare o ad integrare la dichiarazione (se già presentata), assegnando un termine non inferiore a 15 giorni e fino a trenta giorni per la regolarizzazione, con avvertenza che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al successivo comma 5. La stessa comunicazione trasmessa all'interessato è inviata per conoscenza al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale( Se diverso dal Sindaco), che ne dà notizia alla seduta consiliare immediatamente successiva.

2. Nel caso in cui l'amministratore provveda nel termine assegnato a presentare la dichiarazione o a integrare la dichiarazione già presentata, il Responsabile dell'Area Amministrativa e/o responsabile dell'ufficio Segreteria provvede a comunicare l'avvenuta regolarizzazione al Presidente del Consiglio Comunale, senza l'applicazione di alcuna sanzione ulteriore.

3. Nel caso in cui l'amministratore non provveda nel termine assegnato a rendere la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il Responsabile dell'Area Amministrativa e/o responsabile dell'ufficio di Segreteria, fermo restando quanto previsto dal comma successivo, comunica l'avvenuta inadempienza al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale( Se diverso dal Sindaco), che ne dà notizia alla seduta consiliare immediatamente successiva.

4. Decorsi i termini previsti dal precedente comma 2, a carico dell'amministratore inadempiente è avviato il procedimento sanzionatorio ai fini del pagamento pecuniario.

5. Per le ipotesi di violazioni previsti dall'art. 47 del D.Lgs. n.33/2013, ossia da un minimo di € 500,00 (cinquecento) ad un massimo di € 10.000,00 (diecimila), gli importi per le diverse fattispecie sono stabiliti – in base ad un principio di proporzionalità e graduazione delle sanzioni – secondo quanto riportato nel prospetto seguente:

##### **Importi delle sanzioni amministrative previste dall'art. 47, comma 1, D.Lgs. 33/2013**

Elezione o nomina	parziale ottemperanza	mancata ottemperanza
1° anno	€ 500	€ 1.000
2° anno	€ 1.000	€ 2.000
3° anno	€ 1.500	€ 3.000
4° anno	€ 3.500	€ 7.000
5° anno	€ 4.000	€ 8.000

6. A norma di quanto previsto dall'art. 17 della Legge 24-11-1981 n. 689, l'Autorità competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuata come appresso:

- il Responsabile del Corpo di Polizia Locale per le violazioni a carico degli amministratori.

7. Entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto di accertamento e contestazione della violazione, l'amministratore può far pervenire al Responsabile del Corpo di Polizia Locale scritti difensivi e chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. La presentazione di scritti difensivi ha effetto sospensivo dei termini per il pagamento della sanzione.

8. Il Responsabile del Corpo di Polizia Locale, sentito l'interessato ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. Istanza dell'interessato.

10. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione dispone alternativamente la seguente procedura:

-sospensione temporanea del pagamento di qualsiasi indennità di funzione o gettone di presenza di cui all'art. 82 del D.Lgs. N.267/2000 (TUEL), fino al totale recupero della somma dovuta per la sanzione pecuniaria;

-riscossione della somma dovuta in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'Intendenza di Finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione.

11. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della citata Legge n. 689/1981 e succ.mod., l'amministratore interessato può richiedere il pagamento della sanzione pecuniaria in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro 15. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

12. L'ordinanza di archiviazione o di ingiunzione di pagamento è pubblicata alla sezione Amministrazione Trasparente.

13. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applicano le disposizioni previste in materia di procedimento sanzionatorio dalla Legge n. 689/1981 e succ.modifiche.

#### **Art. 2**

##### **Disposizioni transitorie e finali**

1. La procedura prevista dal presente regolamento si applica anche alla sanzione di cui al comma 2 dell'art.47 del D.Lgs n.33/2013 per inosservanza all'articolo 22, comma 2 di tale decreto.

2. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della delibera di approvazione all'Albo pretorio dell'Ente.=====

B) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 del D.Lgs n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to Michele De Lucia

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Pasquale Marrazzo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web www.comune.positano.sa.it il giorno 9 APR. 2014 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, D. Lgs. 267/2000)
- è stata trasmessa in elenco con protocollo n. 3907, in data 9 APR. 2014 ai capigruppo consiliari (art. 125, del D.Lgs 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, 9 APR. 2014

IL MESSO COMUNALE  
F.to Angelo Vito Marrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- È divenuta esecutiva il giorno ....., essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, D. Lgs 267/2000);
- È divenuta esecutiva il giorno 27/3/14, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D. Lgs 267/2000)

Dalla Residenza Comunale, li 9 APR. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to dott. LUIGI CALZA

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

9 APR. 2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
dott. Luigi Calza

